COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI

DECRETO DEL SINDACO N.14 DEL 29/12/2023

OGGETTO: NNOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA DEL COMUNE - ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- l'art. 109 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, al comma 2 prevede che "*Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziali le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione*";

Ricordato che il Titolo III del CCNL – Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16.11.2022, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale, prevedendo, al Capo II, la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, cui sono stati ricondotti i precedenti incarichi di Posizione Organizzativa;

Preso atto, nello specifico, che:

- l'art. 13, comma 1, del CCNL FL 16.11.2022, con riferimento al nuovo sistema di classificazione del personale, prevede che "*Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL*", differendo pertanto l'entrata in vigore del Titolo III di detto CCNL alla data del 1.4.2023;

- ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato CCNL, gli enti, sulla base delle proprie esigenze organizzative, sono chiamati ad istituire posizioni di lavoro di elevata responsabilità, con elevata autonomia gestionale, che costituiscono oggetto di incarichi a termine di Elevata Qualificazione (EQ);
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, del medesimo CCNL gli incarichi di Elevata Qualificazione, possono essere conferiti dagli enti previa determinazione dei relativi criteri generali;
- l'art. 17, comma 2, dello stesso CCNL stabilisce che "*L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 a un massimo di € 18.000,00 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità, nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico.* (omissis)";

Posto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 16.06.2014, è stata approvata la struttura organizzativa del Comune di Casciana Terme Lari, in ultimo modificata con deliberazione di G.C. n. 78 del 30.06.2021, che risulta articolata in cinque servizi:

- Servizio Segreteria Generale;
- Servizio Economico Finanziario;
- Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio;
- Servizio Risorse al Cittadino;
- Servizio Vigilanza;

Ricordato che la responsabilità funzionale e gestionale del Servizio Segreteria Generale è stata affidata, con decreto sindacale n. 6 del 2.7.2021, al Segretario Generale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 1.4.2023, immediatamente eseguibile, con cui:

- sono state individuate le macrostrutture a cui corrispondono posizioni di lavoro comportanti responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, riconducibili all'art. 16, comma 2, lettera a) del sopra richiamato CCNL – FL 16.11.2022 (c.d. incarichi di E.Q. gestionali), coincidenti con i responsabili delle strutture apicali dell'Ente;
- sono stati approvati i criteri per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di elevata qualificazione e preso atto, nell'ambito di essi, dei requisiti per l'accesso e dei parametri di valutazione previsti per l'individuazione dei soggetti cui conferire detti incarichi;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 1.4.2023, con cui è stata approvata la graduazione degli incarichi di elevata qualificazione e determinata l'entità delle relative retribuzioni di posizione;

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17.04.2015, entrato in vigore il 26 giugno 2015, il quale all'art. 59 "Disposizioni Transitorie e Finali", prevede che "*Gli atti normativi, i bilanci e gli atti di pianificazione degli estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari restano in*

vigore per l'ambito territoriale a cui si riferiscono fino all'approvazione dei nuovi atti in quanto compatibili con il presente Statuto. Fino all'approvazione dei nuovi corrispondenti atti i regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in uno solo degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari, in quanto compatibili con il presente Statuto, estendono il proprio vigore su tutto il territorio del Comune di Casciana Terme Lari. Fino all'approvazione dei nuovi atti da parte degli organi competenti si applicano, in quanto compatibili con il presente Statuto, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, il regolamento dei controlli interni, il regolamento di contabilità e economato dell'estinto Comune di Lari in vigore al 31.12.2013.";

Ricordato che:

- in data 30.10.2008 i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola hanno istituito, ai sensi dell'art. 32 deI D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'Unione dei Comuni denominata "Unione Valdera" con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei comuni aderenti, come specificato nello Statuto e nelle convenzioni attuative;
- il vigente statuto dell'Unione Valdera prevede all'art. 6, comma 1 che "Tutti i comuni aderenti all'Unione, a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto, svolgono in forma associata funzioni di polizia locale, comprendenti una struttura unica di polizia municipale e le funzioni di polizia commerciale, amministrativa e tributaria, inerente i settori e i tributi di competenza comunale…";
- con Legge Regionale Toscana 22 novembre 2013 n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, il Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lari;
- l'art.10 della L.R. 68 del 22.11.2013 statuisce che:
  "*2. Il Comune di Casciana Terme Lari continua a far parte dell'Unione di comuni denominata Unione Valdera in luogo dei comuni estinti, salvo l'eventuale recesso a norma di statuto dell'unione.*
  ...
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'unione di comuni continua ad esercitare per il Comune di Casciana Terme Lari le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti gli avevano già assegnate.";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 07.09.2015, esecutiva, è stato disposto il trasferimento all'Unione Valdera, a decorrere dal 14 settembre 2015, del personale operante nel servizio Polizia Locale;
- in data 11.09.2015, è stata sottoscritta la convenzione tra l'Unione Valdera e il Comune di Casciana Terme Lari per l'utilizzo parziale, nella misura del 20% del tempo lavoro, del Dott. Andrea Gazzotti, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Regioni – Autonomie Locali 22.01.2004;

Ricordato che, con proprio Decreto n. 6 del 1.4.2023, è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Servizio Vigilanza al Dott. Andrea Gazzotti, dal 01.04.2023 fino al 31.12.2023;

Rilevato di dover procedere alla nomina del Responsabile del Servizio Vigilanza di questo Ente e al conferimento del relativo incarico di Elevata Qualificazione dal 1.1.2024 fino alla scadenza del mandato

amministrativo dello scrivente Sindaco pro tempore;

Ritenuto, in considerazione delle significative competenze tecniche e conoscenze specialistiche possedute e della contraddistinta capacità professionale sviluppata, di conferire detto incarico al Dott. Andrea Gazzotti, in possesso dei requisiti previsti da questo Ente per l'accesso agli incarichi di elevata qualificazione;

Dato atto che il presente atto di nomina è sottoposto alle condizioni di cui alla sopra richiamata deliberazione n. 32/2023 G.C. specificate nel relativo allegato e segnatamente del relativo punto 3) "*modalità di coferimento e durata degli incarichi di elevata qualificazione*";

Dato atto che la presente nomina è effettuata valutati i requisiti per l'accesso agli incarichi di elevata qualificazione di cui al punto 4 del richiamato allegato recante "*Criteri per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di elevata qualificazione*";

Considerato che la presente nomina potrà essere in ogni tempo revocata al verificarsi delle condizioni di cui al punto 6 del richiamato allegato recante "*Criteri per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di elevata qualificazione*" ovvero essere oggetto di decadenza per i motivi previsti al medesimo punto 6 del citato atto;

Posto che, ai fini dell'attribuzione di incarichi amministrativi di vertice, il D.Lgs. 39/2013, il DPR 62/2013 e il codice di comportamento approvato dall'Ente impongono, nei confronti del soggetto individuato, la preventiva verifica della insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;

Acquisita, a tal fine, da parte del Dott. Andrea Gazzotti, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, depositata agli atti d'ufficio;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;

Per tutto quanto sopra esposto,

DECRETA

- Di nominare il Dott. Andrea Gazzotti, dipendente dell'Unione Valdera, utilizzato al 20% dell'orario di lavoro dal Comune di Casciana Terme Lari, Responsabile del Servizio Vigilanza, conferendo allo stesso l'incarico di Elevata Qualificazione, dal 01.01.2024 fino alla scadenza del proprio mandato amministrativo;
- Di attribuire, stante la determinazione della graduazione degli incarichi di E.Q. effettuata mediante deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 1.4.2023, al sopramenzionato Dott.

Andrea Gazzotti la retribuzione di posizione annua di € 2.196,00 lordi, da corrispondersi in tredici mensilità con riguardo al periodo di incarico, già rapportata alla prestazione lavorativa corrispondente al 20% dell'orario di lavoro;

- Di dare atto che la presente nomina potrà essere in ogni tempo revocata al verificarsi delle condizioni di cui al punto 6 dell'allegato recante "*Criteri per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di elevata qualificazione*" di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2023 ovvero essere oggetto di decadenza per i motivi previsti al medesimo punto 6 del citato atto;

DISPONE

1. La notifica del presente atto all'interessata;

2. La trasmissione del presente atto al Segretario Generale, alla Giunta e all'Unione Valdera per gli adempimenti di competenza.

Mirko Terreni
(atto firmato digitalmente)